



FISCO LAVORO CONTABILITÀ FINANZIAMENTI IMPRESA BILANCIO

Rassegna stampa settimanale a cura di **DATAPRIME**

fonte **IPSOA Quotidiano**



in questo numero

FISCO

STRALCIO DELLE MINI-CARTELLE, CONCILIAZIONE E RINUNCIA: COSA CAMBIA PER I TRIBUTI LOCALI

LAVORO

FRINGE BENEFIT AUTO AZIENDALI: QUALI ASPETTI FISCALI, REDDITUALI E CONTRIBUTIVI DEVE VALUTARE L'IMPRESA

MATERNITÀ ANTICIPATA LAVORATRICI AUTONOME: DOMANDA TELEMATICA ANCHE RETROATTIVA

FINANZIAMENTI

BANDO BIT: INVIO DELLE DOMANDE ENTRO IL 13 FEBBRAIO

HORIZON EUROPE 2023-2024: COSA FINANZIA IL PROGRAMMA DI LAVORO "CLIMA, ENERGIA E MOBILITÀ"

sommario

FRINGE BENEFIT AUTO AZIENDALI: QUALI ASPETTI FISCALI, REDDITUALI E CONTRIBUTIVI DEVE VALUTARE L'IMPRESA

Simone Baghin - Consulente del lavoro

Le imprese possono riconoscere l'utilizzo dell'auto aziendale, a titolo di fringe benefit, come strumento alternativo ad un aumento di retribuzione o di incentivazione personale. Si tratta di una misura di politica retributiva altamente incentivante per il lavoratore che necessita di una attenta analisi da parte del datore di lavoro per valutare gli aspetti retributivi, contributivi, fiscali. Con quali modalità può essere assegnata l'auto al lavoratore? Qual è la deducibilità fiscale e la detraibilità ai fini IVA? Come si calcola il benefit per il lavoratore?

L'inizio dell'anno rappresenta il momento per le aziende per affrontare il tema delle politiche retributive, ordinarie e incentivanti, nonché di definire quelle che sono le politiche di fringe benefit. L'anno nuovo è anche occasione per andare a rideterminare anche l'ammontare della retribuzione convenzionale con particolare riferimento alle autovetture concesse per uso promiscuo, ma anche di valutare l'eventuale riconoscimento dell'auto come strumento alternativo ad un aumento di retribuzione o come strumento di incentivazione personale.

Autovettura aziendale in uso promiscuo che assume natura retributiva e che pertanto necessita di una analisi di quelli che sono gli aspetti retributivi, contributivi, fiscali. Preliminarmente, è necessario evidenziare i vari tipi di assegnazione dell'auto al lavoratore.

La concessione dell'autovettura aziendale può essere effettuata per:

- ragioni esclusivamente aziendali: il dipendente può usufruire della vettura solo nell'ambito della sua attività lavorativa;
- ragioni esclusivamente personali del dipendente: la vettura è concessa al dipendente affinché questo la utilizzi per le proprie necessità e per quelle della propria famiglia;
- ragioni promiscue, aziendali e non: la vettura è consegnata al dipendente (per la maggior parte del periodo d'imposta, anche non consecutivo e anche a dipendenti diversi) affinché questo la utilizzi sia per le esigenze aziendali che per le esigenze private e della propria famiglia.

I diversi tipi di godimento del bene comportano aspetti di natura contrattuale, legale, fiscale e di costo differenti.

Nell'ipotesi di auto per ragioni esclusivamente aziendali si tratta sostanzialmente di uno strumento di lavoro; nelle ipotesi di ragioni esclusivamente personali e per ragioni promiscue si tratta di un'erogazione retributiva in natura che si aggiunge, per l'intero suo valore (o se si tratta di concessione per ragioni promiscue solo

in parte), alla retribuzione in denaro.

Il valore della concessione di un automezzo aziendale, per la parte che è destinata ad uso personale:

- è assoggettabile a contribuzione sulla base di valori che, in via interpretativa, fanno riferimento alle tariffe elaborate dall'ACI;
 - entra a far parte, se non è diversamente previsto, della base di computo delle voci retributive indirette se e in quanto le norme contrattuali prevedono che tali voci debbano essere calcolate su una nozione "omnicomprensiva" di retribuzione;
 - salvo diversa previsione del CCNL, il valore dell'auto entra a far parte della retribuzione utile al calcolo del TFR. Gli autoveicoli assegnati in uso promiscuo ai dipendenti beneficiano di un regime più favorevole di quello ordinario, in quanto la percentuale di deducibilità delle spese è pari al 70%. Tale limite si applica:
 - sia al costo di acquisizione del veicolo, qualunque sia il titolo di detenzione;
 - sia alle spese di impiego (carburante, pedaggio, assicurazione ecc.).
- Per poter beneficiare di tale regime di deducibilità è necessario, però, che siano soddisfatte le seguenti condizioni (circ. n. 48/98):

- l'uso dell'auto deve rientrare tra le mansioni del dipendente e non deve essere occasionale;
- l'auto deve essere assegnata per la maggior parte del periodo d'imposta del datore di lavoro; l'assegnazione può essere anche discontinua ed è possibile cumulare i giorni di utilizzo da parte di più dipendenti;
- l'assegnazione deve risultare da idonea documentazione (per esempio da una clausola del contratto di assunzione, da un contratto di comodato, o da un accordo tra le parti).

Per quanto riguarda la detraibilità IVA, la disciplina generale prevede che questa varia a seconda che le autovetture assegnate in uso promiscuo ai dipendenti siano concesse a titolo gratuito o con addebito di un corrispettivo.

Qualora il veicolo sia concesso in uso promiscuo senza l'addebito di un corrispettivo specifico, configurandosi una messa a disposizione dello stesso a titolo gratuito, l'IVA potrà essere portata in detrazione al 40%; la messa a disposizione di veicoli, a titolo gratuito, nei confronti dei dipendenti, non costituisce prestazione di servizio soggetta ad Iva (art. 3, co. 6, D.P.R. 633/72).

Qualora invece il veicolo sia concesso in uso promiscuo e il datore di lavoro fatturi al dipendente un corrispettivo per l'utilizzo privato, le auto si considerano utilizzate esclusivamente nell'ambito dell'attività d'impresa e pertanto sono soggette alla regola della detraibilità integrale dell'IVA.

In tale circostanza la base imponibile della fattura deve essere almeno pari al "valore normale" del servizio (D.P.R. n. 633/72, art. 13, c. 3, lett. d). Il "valore normale" deve essere quantificato utilizzando il criterio previsto dall'art. 51, c. 4, del TUIR ossia considerando le diverse percentuali previste a seconda della classe di emissione Co2 per la percorrenza convenzionale di 15.000 km annui (al netto dell'IVA). La risoluzione Ministero dell'Economia e delle Finanze, n. 6/DPF del 20 febbraio 2008, ha precisato che tale operazione, trattandosi di operazione con corrispettivo, obbliga il datore di lavoro a esercitare la rivalsa ex art. 18, D.P.R. n. 633/72, ossia ad addebitare l'IVA al dipendente.

L'assegnazione dell'auto al dipendente in uso promiscuo (ossia per motivi sia lavorativi che personali) determina in capo allo stesso un compenso in natura da esporre in cedolino e assoggettare a contribuzione e tassazione.

Tale benefit viene calcolato in misura percentuale diversa dell'importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15.000 km calcolato sulla base dei costi chilometrici desumibili dalle tabelle ACI, al netto dell'eventuale corrispettivo posto a carico del dipendente (art. 51, c. 4, lett. a, del TUIR).

Per quanto riguarda le percentuali, il TUIR prevede quanto segue:

- 25% per i veicoli con valori di emissione di CO2 fino a 60g/km;
- 30% per i veicoli con valori di emissione di CO2 superiori a 60g/km ma non a 160g/km;
- 50% per i veicoli con valori di emissione di CO2 superiori a 160g/km ma non a 190g/km;
- 60% per i veicoli con valori di emissione di CO2 superiore a 190g/km.

Il benefit è calcolato (circ. n. 326/97 e n. 1/2007):

- in modo forfettario: si prescinde quindi dalla reale percorrenza chilometrica;
- sulla base delle spese non effettivamente sostenute dall'impresa e dalle spese incluse nei costi ACI eventualmente riaddebitate al dipendente (per es. le spese per il carburante);
- su base annua: in caso di assegnazione per un periodo inferiore all'anno, è necessario pertanto effettuare il ragguaglio. Con riferimento alla possibilità se è possibile addebitare al lavoratore che utilizza l'auto un importo a titolo di concorso spese per uso privato e conseguentemente maggiore rispetto al valore convenzionale stabilito dalle tabelle ACI per l'utilizzo privato del mezzo, la risposta è positiva.

È infatti l'art. 51, co. 4, lett. a) del TUIR che stabilisce tale possibilità; viene infatti previsto che "per gli autoveicoli..... concessi in uso promiscuo, si assumel'importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15 mila chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico....., al netto dell'ammontare eventualmente trattenuto al dipendente.

Con la Circolare ministeriale 16 febbraio 2007 n. 11/E è stato precisato che:

- "nel caso in cui il dipendente corrisponda delle somme a fronte dell'utilizzo del veicolo per rimborsare in tutto o in parte il relativo costo sostenuto dall'impresa, dette somme vanno a decurtare il reddito di lavoro dipendente";
- (e, inoltre, che) "i costi effettivamente sostenuti dall'impresa, per un ammontare corrispondente a dette spese, possano essere portati in deduzione dal reddito in quanto strettamente correlati al componente positivo tassato";
- (e, infine, che) l'importo complessivamente deducibile dall'impresa, a titolo di fringe benefit e di altri costi, "non può eccedere quello delle spese sostenute per l'autoveicolo dato in uso promiscuo". Il benefit effettivamente tassabile in capo al dipendente viene ridotto dai riaddebiti che il datore di lavoro effettua al lavoratore, il quale tratterrà l'importo in busta paga o incasserà direttamente l'importo, dietro presentazione della fattura, emessa entro il

termine del periodo d'imposta.

Da un punto di vista operativo, infatti, il valore del fringe benefit può essere attribuito al dipendente mediante:

- inserimento in busta paga;
- fatturazione;
- parzialmente in busta paga e parzialmente con emissione di fattura - in tale ultimo caso i costi di percorrenza delle tabelle ACI sono considerati comprensivi di IVA.

È importante ricordare che in base a quanto previsto dalla C.M. n. 326/E/97 tali addebiti devono avvenire con fatturazione e che la fattura deve essere emessa e pagata dal dipendente entro la fine del periodo d'imposta.

STRALCIO DELLE MINI-CARTELLE, CONCILIAZIONE E RINUNCIA: COSA CAMBIA PER I TRIBUTI LOCALI

Girolamo Ielo - Dottore commercialista, esperto di finanza territoriale

Slitta al 31 marzo 2023 il termine, già fissato al 31 gennaio, entro il quale i Comuni possono deliberare di non applicare lo stralcio automatico dei carichi fino a 1.000 euro affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015. Lo prevede un emendamento approvato al decreto Milleproroghe. Gli enti territoriali che non hanno adottato il provvedimento entro il 31 gennaio hanno tempo fino a fine marzo per farlo ovvero per decidere "l'integrale applicazione" dello stralcio, con azzeramento di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni. L'emendamento consente inoltre ai Comuni di stabilire, sempre entro il 31 marzo, di avvalersi di conciliazione e rinuncia agevolata anche per le controversie comunali. Diventa applicabile, infine, anche la regolarizzazione degli omessi pagamenti di rate dovute a seguito di acquiescenza, accertamento con adesione, reclamo/mediazione e conciliazione giudiziale

Un emendamento approvato in sede di conversione del decreto Milleproroghe apporta alcune novità per le definizioni agevolate per i tributi locali, di cui alla legge n. 197/2022 (legge di Bilancio 2023). L'art. 1, comma 205, della legge di Bilancio 2023 dispone che ciascun ente territoriale può stabilire, entro il 31 marzo 2023, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti, l'applicazione delle disposizioni dei commi da 186 a 204 alle controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il medesimo ente o un suo ente strumentale.

I commi da 186 a 204 stabiliscono che le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte l'Agenzia delle Entrate ovvero l'Agenzia delle Dogane e dei monopoli, pendenti in ogni stato e grado del giudizio, compreso quello innanzi alla Corte di

Cassazione, anche a seguito di rinvio, alla data del 1° gennaio 2023, possono essere definite, a domanda del soggetto che ha proposto l'atto introduttivo del giudizio o di chi vi è subentrato o ne ha la legittimazione, con il pagamento di un importo pari al valore della controversia.

La definizione riguarda le controversie attribuite alla giurisdizione tributaria in cui è parte il medesimo ente o un suo ente strumentale (il concessionario, nel caso di affidamento in concessione del tributo a soggetto iscritto nell'albo dei concessionari, le società in house dei Comuni che risultano affidatarie dell'attività di accertamento e riscossione delle entrate comunali).

Trattandosi di controversie definibili innanzi la giurisdizione tributaria, sono escluse le controversie relative alla Tariffa corrispettiva dei rifiuti, al CUP e al COSAP.

Questa parte non è stata oggetto di modificazione in sede di conversione del decreto Milleproroghe. L'emendamento approvato dispone che i provvedimenti degli enti locali, in deroga alle disposizioni vigenti, "acquistano efficacia con la pubblicazione nel sito internet istituzionale dell'ente creditore e sono trasmessi al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il 30 aprile 2023, ai soli fini statistici".

Conciliazione agevolata delle liti fiscali: non c'è più l'alternativa per gli enti territoriali

In base all'art. 1, comma 206, della legge di Bilancio 2023, in alternativa alla definizione agevolata di cui sopra, le controversie pendenti alla data del 1° gennaio 2023 innanzi alle Corti di Giustizia tributaria di primo e di secondo grado aventi ad oggetto atti impositivi, in cui è parte l'Agenzia delle Entrate, possono essere definite, entro il 30 giugno 2023, con l'accordo conciliativo di cui all'art. 48, D.Lgs. n. 546/1992.

Come sopra visto, gli enti territoriali, in forza del comma 205, possono applicare, con apposito atto, le disposizioni che disciplinano la definizione delle controversie tributarie pendenti (commi da 186 a 204).

Il comma 206 dispone, tra l'altro, che in alternativa alla definizione agevolata di cui al comma 205 le controversie pendenti possono essere definite con l'accordo conciliativo.

Questa "alternativa" non è più praticabile. L'emendamento governativo stabilisce che al comma 206, il numero "205" è sostituito dal numero "204".

Però, come vedremo di seguito, ci sono nuove regole.

Rinuncia agevolata dei giudizi tributari pendenti in Cassazione: non c'è più alternativa per gli enti territoriali

Il comma 213 dell'art. 1 della legge di Bilancio 2023 stabilisce che, in alternativa alla definizione agevolata di cui ai commi da 186 a 205, nelle controversie tributarie pendenti alla data del 1° gennaio 2023 innanzi alla Corte di Cassazione, in cui è parte l'Agenzia delle Entrate, aventi a oggetto atti impositivi, il ricorrente, entro il 30 giugno 2023, può rinunciare al ricorso principale o incidentale a seguito dell'intervenuta definizione transattiva con la controparte, perfezionatasi ai sensi del comma 215, di tutte le pretese azionate in giudizio.

Come si è visto nel paragrafo precedente gli enti territoriali, in

forza del comma 205, possono applicare le disposizioni che disciplinano la definizione delle controversie tributarie pendenti (commi da 186 a 204).

Il comma 213 dispone, tra l'altro, che in alternativa alla definizione agevolata di cui al comma 205 le controversie pendenti innanzi alla Corte di Cassazione, il ricorrente, entro il 30 giugno 2023, può rinunciare al ricorso principale o incidentale a seguito dell'intervenuta definizione transattiva con la controparte.

Questa "alternativa" non è più praticabile. L'emendamento governativo stabilisce che al comma 213, il numero "205" è sostituito dal numero "204".

Ci sono però nuove regole.

Le alternative alla definizione delle controversie tributarie pendenti

Nell'emendamento governativo è previsto che ciascun ente territoriale può stabilire, entro il 31 marzo 2023, con le forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti, in alternativa alla definizione agevolata di cui ai commi da 186 a 204, l'applicazione delle disposizioni dei commi da 206 a 221 alle controversie in cui è parte il medesimo ente o un suo ente strumentale.

Pertanto, ciascun ente territoriale può stabilire entro il 31 marzo 2023, in alternativa alla definizione agevolata delle controversie tributarie pendenti l'applicazione delle disposizioni relative a:

- conciliazione agevolata delle controversie tributarie,
- rinuncia agevolata dei giudizi tributari pendenti in Cassazione,
- regolarizzazione degli omessi pagamenti di rate dovute a seguito di acquiescenza, accertamento con adesione, reclamo/mediazione e conciliazione giudiziale.

La definizione riguarda le controversie in cui è parte il medesimo ente o un suo ente strumentale (il concessionario, nel caso di affidamento in concessione del tributo a soggetto iscritto nell'albo dei concessionari, le società in house dei Comuni che risultano affidatarie dell'attività di accertamento e riscossione delle entrate comunali).

Viene aggiunto che i provvedimenti degli enti locali, in deroga alle disposizioni vigenti, acquistano efficacia con la pubblicazione nel sito internet istituzionale dell'ente creditore e sono trasmessi al MEF, Dipartimento delle Finanze, entro il 30 aprile 2023, ai soli fini statistici. Il comma 227 dell'art. 1 della legge di Bilancio 2023 stabilisce che, per i carichi fino a 1.000 euro affidati agli agenti della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015 da enti diversi dalle amministrazioni statali (sono compresi, quindi, gli enti territoriali), l'annullamento automatico (comma 222) opera limitatamente alle somme dovute a titolo di interessi per ritardata iscrizione a ruolo, di sanzioni e di interessi di mora ma non opera per quanto dovuto a titolo di capitale e al quantum maturato a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento. Tali importi restano integralmente dovuti.

Si dispone, altresì (comma 228), che relativamente alle sanzioni amministrative, comprese quelle per violazioni del Codice della strada, diverse da quelle irrogate per violazioni tributarie le disposizioni

del comma 227 si applicano limitatamente agli interessi, comunque denominati. L'annullamento automatico non opera con riferimento alle sanzioni e alle somme maturate a titolo di rimborso delle spese per le procedure esecutive e di notificazione della cartella di pagamento, che restano integralmente dovute.

Gli enti creditori (tra questi, gli enti territoriali) possono stabilire di non applicare le disposizioni dello stesso comma 227 e, conseguentemente, quelle del comma 228, con provvedimento adottato da essi entro il 31 gennaio 2023 nelle forme previste dalla legislazione vigente per l'adozione dei propri atti e comunicato, entro la medesima data, all'agente della riscossione con le modalità che lo stesso agente pubblica nel proprio sito internet entro 10 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Entro lo stesso termine del 31 gennaio 2023, i medesimi enti danno notizia dell'adozione dei predetti provvedimenti mediante pubblicazione nei rispettivi siti internet istituzionali. In tal senso il comma 229. L'emendamento approvato al decreto Milleproroghe stabilisce che gli enti creditori indicati dal comma 227 che, alla data del 31 gennaio 2023, non hanno adottato il provvedimento di cui al comma 229:

- possono adottarlo entro il 31 marzo 2023,
- ovvero, entro la medesima data (31 marzo 2023), possono adottare, nelle forme previste dal comma 229, un provvedimento con il quale stabiliscono l'integrale applicazione delle disposizioni di cui al comma 222 (annullamento automatico), ai debiti di importo residuo, alla data del 1° gennaio 2023, fino a 1.000 euro, comprensivo di capitale, interessi per ritardata iscrizione a ruolo e sanzioni, risultanti dai singoli carichi da essi affidati all'agente della riscossione dal 1° gennaio 2000 al 31 dicembre 2015.

Il provvedimento è pubblicato nel sito internet istituzionale dell'ente creditore e comunicato, entro il 31 marzo 2023, all'agente della riscossione con le modalità che lo stesso agente pubblica nel proprio sito internet entro il 10 marzo 2023.

I provvedimenti degli enti locali, in deroga alle disposizioni vigenti, acquistano efficacia con la pubblicazione nel sito internet istituzionale dell'ente creditore e sono trasmessi al Ministero dell'Economia e delle finanze, Dipartimento delle Finanze, entro il 30 aprile 2023, ai soli fini statistici.

Infine, è prevista sospesa la riscossione dei debiti, innanzi visti, fino alla data del 30 aprile 2023.

MATERNITÀ ANTICIPATA LAVORATRICI AUTONOME: DOMANDA TELEMATICA ANCHE RETROATTIVA

Deborah Di Rosa - Consulente del lavoro

Con il messaggio n. 572 del 2023, l'INPS ha reso noto il rilascio dell'aggiornamento procedurale relativo alla presentazione telematica della domanda di indennità di maternità anticipata per

gravidenza a rischio delle lavoratrici autonome. Le relative istanze possono riguardare anche periodi precedenti la data di presentazione delle stesse, purché relativi a periodi decorrenti dal 13 agosto 2022. Con quali modalità deve essere presentata la domanda?

Prende corpo e operatività il D.Lgs. n. 105/2022, in vigore dal 13 agosto dello scorso anno. Obiettivo dichiarato del legislatore è l'ottimizzazione della conciliazione tra attività lavorativa e vita privata per i genitori e i prestatori di assistenza, al fine di conseguire la condivisione delle responsabilità di cura tra uomini e donne e la parità di genere in ambito lavorativo e familiare.

Tra le altre novità, che riguardano i lavoratori e le lavoratrici subordinate, c'è la possibilità, anche per per le lavoratrici autonome, di fruire dell'indennità di maternità anticipata per gravidanza a rischio. L'INPS, con il messaggio n. 572 del 7 febbraio 2023, ha reso noto che sono state effettuate le implementazioni informatiche necessarie e quindi le lavoratrici che ad interim hanno avuto accesso alle tutele presentando richiesta al proprio datore di lavoro possono adesso regolarizzare l'istanza tramite il portale INPS. L'indennità lavoratrici e ai lavoratori appartenenti alle categorie degli artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni, mezzadri, imprenditori agricoli professionali, nonché ai pescatori autonomi della piccola pesca marittima e delle acque interne iscritti alla gestione INPS di riferimento. Le lavoratrici autonome, in caso di complicanze della gravidanza, possono richiedere l'indennità di maternità anche per il periodo precedente ai due mesi dalla data del parto, previo accertamento medico della ASL che verifichi le condizioni della gravidanza. L'accertamento medico che individua il periodo indennizzabile per i casi di gravi complicanze della gravidanza o di persistenti forme morbose che si presume possano essere aggravate dallo stato di gravidanza (art. 17, comma 3, del D.Lgs n. 151/2001). L'indennità spetta nella misura dell'80% della retribuzione giornaliera e viene pagata dall'INPS. Il riconoscimento è previsto solo nel rispetto della regolarità contributiva. La domanda può essere relativa anche a periodi antecedenti la data di presentazione purché successivi al 13 agosto 2022 e si trasmette attraverso:

- il sito istituzionale, accedendo con SPID (almeno di secondo livello), CIE o CNS;
- il contact center, chiamando il numero 803 164 (gratuito da rete fissa) oppure 06 164 164 (da rete mobile a pagamento in base alla tariffa applicata dai diversi gestori);
- i patronati e altri intermediari abilitati.

E' necessario accedere al servizio "Congedo parentale, maternità e paternità - Domanda", selezionando la voce di menu "Acquisizione domanda - Congedo di maternità/paternità - Autonomi" e spuntando, nella pagina "Dichiaro", l'opzione "di voler richiedere l'indennità di maternità anticipata per gravidanza a rischio".

N.B. Per richiedere l'indennità di maternità ordinaria, è necessario invece flaggare l'opzione "di voler richiedere l'indennità di maternità ordinaria".

Nella domanda deve in ogni caso essere indicata la data presunta

del parto ed eventualmente la data di interruzione di gravidanza. Le lavoratrici autonome non sono tenute a produrre all'Istituto il certificato di gravidanza, che viene trasmesso telematicamente dal medico del Servizio sanitario nazionale o con esso convenzionato, e dal quale è possibile importare tutti i dati contenuti nel certificato. In caso di assenza di certificazione, è sufficiente indicare in domanda la data presunta del parto individuata dal proprio medico. La domanda può essere presentata anche in relazione a periodi antecedenti la data di presentazione della stessa, purchè non anteriori al 13 agosto 2022, data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 105/2022.

A seguito di conferma, a cura dell'interessato, dei dati inseriti e proposti in nota riepilogativa, il sistema produce la ricevuta di presentazione completa di protocollo e il riepilogo dei dati acquisiti. Le domande di indennità di maternità anticipata per gravidanza a rischio delle lavoratrici autonome potranno essere consultate e annullate, insieme a tutte le altre tipologie di domande del servizio "Congedo parentale, maternità e paternità - Domanda", accedendo rispettivamente alle voci di menu "Consultazione domande" e "Annullamento domande". La legge di Bilancio 2022 ha concesso 3 mesi in più a titolo d'indennità di maternità o paternità per le lavoratrici e per i lavoratori autonomi, a patto che siano rispettati determinati requisiti reddituali. Viene quindi riconosciuta per i 2 mesi prima del parto e per i 3 successivi l'indennità di maternità alle lavoratrici appartenenti alle categorie degli artigiani, commercianti, coltivatori diretti, coloni, mezzadri, imprenditori agricoli professionali, nonché ai pescatori autonomi della piccola pesca marittima e delle acque interne iscritti alla gestione INPS di riferimento. E' necessario che il richiedente sia in regola con il versamento dei contributi anche nei mesi compresi nel periodo di maternità.

BANDO BIT: INVIO DELLE DOMANDE ENTRO IL 13 FEBBRAIO

Bruno Pagamici - Dottore commercialista

C'è tempo fino al 13 febbraio 2023 per la trasmissione delle domande di partecipazione al bando BIT promosso dall'INAIL in collaborazione con il centro di competenza ARTES 4.0, che mette a disposizione contributi a fondo perduto per progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale finalizzati alla riduzione del fenomeno infortunistico/tecnopatico o al miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori. Il bando è aperto a tutte le imprese che, alla data di presentazione della domanda, hanno una stabile organizzazione in Italia. Saranno valutati con favore i progetti la cui realizzazione avrà riflessi in termini di transizione ecologica e sostenibilità ambientale, riduzione dell'inquinamento, riduzione di inefficienze, sprechi e costi, anche in termini di miglioramento della qualità dei processi e dei prodotti

È alle battute finali il bando BIT.

Promosso dall'INAIL in collaborazione con il centro di competenza ARTES 4.0, l'intervento mette a disposizione 2 milioni di euro a sostegno di progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale finalizzati alla riduzione del fenomeno infortunistico/tecnopatico o al miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza dei lavoratori. L'ultima data utile per le imprese per la presentazione delle domande di partecipazione al bando è il 13 febbraio 2023. I progetti possono essere presentati da imprese, in forma singola o in partenariato (ATS/ATI o altra forma contrattuale equipollenti in uso nello Stato italiano), di qualsiasi dimensione, con sede legale o unità locale in Italia, regolarmente costituite in forma societaria ed iscritte al Registro delle imprese.

Ai fini dell'ammissibilità, le imprese richiedenti devono essere nel pieno e libero esercizio dei propri diritti, non essere sottoposte a procedure concorsuali, non trovarsi in stato di fallimento, di liquidazione anche volontaria, di amministrazione controllata, di concordato preventivo o in qualsiasi altra situazione equivalente secondo la normativa vigente.

Devono poi possedere la capacità economico-finanziaria in relazione al progetto da realizzare, valutata in base al seguente criterio $PN/(CP-C) > 0,2$, dove:

- PN = patrimonio netto della singola impresa quale risulta dall'ultimo bilancio approvato e depositato;
- CP = somma dei costi complessivi della singola impresa indicata in domanda;
- C = importo del contributo richiesto dalla singola impresa).

Sono esonerate dalla verifica di tale requisito le imprese start-up innovative, come definite all'art. 25, c. 2, D.Lgs. n. 179/2012.

Per essere ammissibili, le imprese, inoltre, devono essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali a favore dei lavoratori ed avere assolto gli obblighi contributivi ed essere in regola con le normative sulla salute e sicurezza sul lavoro di cui al D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. Le proposte presentate devono avere per oggetto progetti di innovazione, ricerca industriale e di sviluppo sperimentale finalizzati alla riduzione del fenomeno infortunistico/tecnopatico o che abbiano una riconoscibile capacità di produrre ricadute positive ai fini della tutela della salute e sicurezza dei lavoratori tramite l'utilizzo delle tecnologie Impresa 4.0.

I progetti devono prevedere il ricorso alle competenze e alle strumentazioni di Artes 4.0 nella misura non inferiore al 20% delle spese ammissibili a copertura di servizi di ricerca contrattuale, consulenza tecnologica e supporto all'innovazione.

Le soluzioni progettate devono avere un livello di maturità tecnologica (Technology Readiness Level - TRL) compreso tra TRL 5, che indica una tecnologia convalidata in ambiente (industrialmente) rilevante, e TRL 8, equivalente a un sistema completo e qualificato.

Sono rendicontabili solo le spese relative al progetto ammesso al finanziamento e solo a partire dalla data di avvio del progetto. I costi sono ammissibili solo in quanto sostenuti per competenza nel periodo di svolgimento del progetto (che dovrà essere concluso

Il contributo è compreso tra un minimo di 100.000 euro ed un massimo di 140.000 euro e deve ricadere in una delle seguenti categorie di aiuti:

1) aiuti ai progetti di ricerca industriale e sviluppo sperimentale (art. 25, Regolamento UE n. 651/2014). L'intensità di aiuto non sarà superiore:

- al 50% dei costi ammissibili sostenuti e documentati per la ricerca industriale;
- al 25% dei costi ammissibili sostenuti e documentati per lo sviluppo sperimentale.

2) aiuti all'innovazione a favore delle PMI (art. 28 del regolamento UE n. 651/2014). L'intensità di aiuto non sarà superiore al 50% dei costi ammissibili;

3) aiuti per l'innovazione dei processi e dell'organizzazione (art. 29, Regolamento UE n. 651/2014). L'intensità di aiuto non sarà superiore:

- al 15% dei costi ammissibili per le grandi imprese;
- al 50% dei costi ammissibili per le PMI.

Le domande di contributo dovranno essere trasmesse entro il 13 febbraio 2023 (ore 17.00) attraverso la piattaforma <https://rete-competencecenter4-0-italia.it/artes/>.

La procedura di selezione dei progetti sarà suddivisa in due fasi:

- verifica di ammissibilità delle domande;
- valutazione tecnico scientifica delle proposte ammesse.

L'assegnazione del contributo avverrà sulla base di una graduatoria di merito. Saranno valutati con particolare favore i progetti la cui realizzazione avrà riflessi in termini di transizione ecologica e sostenibilità ambientale, riduzione dell'inquinamento, riduzione di inefficienze, sprechi e costi, anche in termini di miglioramento della qualità dei processi e dei prodotti. Progetti di ricerca industriale, sviluppo sperimentale e innovazione dei processi e dell'organizzazione

1) Costi di personale: personale dipendente, ricercatore e tecnico, e altro personale ausiliario nella misura in cui sono impiegati nel progetto. I costi di personale sono ammissibili nella misura massima del 50% dell'ammontare del costo totale del progetto proposto;

2) costi relativi a strumentazione e attrezzature nella misura e per il periodo in cui sono utilizzati per il progetto. Se gli strumenti e le attrezzature non sono utilizzati per tutto il loro ciclo di vita per il progetto, sono considerati ammissibili unicamente i costi di ammortamento corrispondenti alla durata del progetto, calcolati secondo principi contabili generalmente accettati;

3) costi per servizi di consulenza e beni immateriali: costi per la ricerca contrattuale, le conoscenze e i brevetti acquisiti o ottenuti in licenza da fonti esterne alle normali condizioni di mercato, nonché costi per i servizi di consulenza e servizi equivalenti utilizzati esclusivamente ai fini del progetto. Tali spese, ai fini dell'ottenimento del contributo a fondo perduto, devono essere dedicate nella misura non inferiore al 20% dei costi ammissibili al coinvolgimento delle competenze e delle strumentazioni di cui ARTES 4.0 è dotato per il supporto alle imprese nell'attuazione di progetti di innovazione, ricerca industriale e sviluppo sperimentale;

4) costi di esercizio, relativi ai costi dei materiali, delle forniture e

di prodotti analoghi, direttamente imputabili al progetto;

5) spese generali direttamente imputabili al progetto, fino al limite del 10% delle spese di cui al punto 1) e 2).

Innovazione a favore delle PMI

1) Costi per l'ottenimento, la convalida e la difesa di brevetti e altri attivi immateriali;

2) costi di messa a disposizione di personale altamente qualificato da parte di un organismo di ricerca e diffusione della conoscenza o di una grande impresa che svolga attività di ricerca, sviluppo e innovazione in una funzione di nuova creazione nell'ambito dell'impresa beneficiaria e non sostituisca altro personale;

3) costi per i servizi di consulenza e di sostegno all'innovazione. Tali spese, ai fini dell'ottenimento del contributo a fondo perduto, devono essere dedicate nella misura non inferiore al 20% dei costi ammissibili al coinvolgimento delle competenze e delle strumentazioni di cui ARTES 4.0 è dotato per il supporto alle imprese nell'attuazione di progetti di innovazione, ricerca industriale e sviluppo sperimentale.

HORIZON EUROPE 2023-2024: COSA FINANZIA IL PROGRAMMA DI LAVORO "CLIMA, ENERGIA E MOBILITÀ"

Giovanna Greco - Dottore commercialista

La Commissione europea ha adottato il programma di lavoro principale di Horizon Europe per il periodo 2023-24, con circa 13,5 miliardi di euro per sostenere i ricercatori e gli innovatori in Europa a perseguire soluzioni innovative per le sfide ambientali, energetiche, digitali e geopolitiche. I finanziamenti contribuiranno al raggiungimento degli obiettivi climatici dell'UE. Tra gli 11 Programmi pubblicati nell'ambito di Horizon Europe, il Cluster 5 "Climate, Energy and Mobility" mira a combattere il cambiamento climatico. Il Cluster 5 è suddiviso in 6 Destinazioni, le quali, a loro volta, accolgono numerosi inviti a presentare proposte su specifici argomenti. Gli inviti che seguiranno a valere sulle 6 Destinazioni avranno scadenze tra Aprile 2023 e Settembre 2024

La Commissione europea ha adottato il programma di lavoro principale di Horizon Europe per il periodo 2023-24, con circa 13,5 miliardi di euro per sostenere i ricercatori e gli innovatori in Europa a perseguire soluzioni innovative per le sfide ambientali, energetiche, digitali e geopolitiche. Nell'ambito del più ampio programma di ricerca e innovazione dell'UE da 95,5 miliardi di euro, Horizon Europe, questi finanziamenti contribuiranno al raggiungimento degli obiettivi climatici dell'UE, all'aumento della resilienza energetica e allo sviluppo di tecnologie digitali di base. Inoltre, saranno destinati ad azioni mirate per sostenere l'Ucraina, aumentare la resilienza economica e contribuire a una ripresa

sostenibile dalla pandemia COVID-19. Contribuirà a rafforzare l'ecosistema europeo della ricerca e dell'innovazione, anche attraverso una più ampia partecipazione di ricercatori e innovatori in tutta Europa, una maggiore mobilità e il finanziamento di infrastrutture di ricerca di livello mondiale.

Tra gli 11 Programmi pubblicati nell'ambito di Horizon Europe il Cluster 5 "Climate, Energy and Mobility" mira a combattere il cambiamento climatico comprendendone meglio le cause, l'evoluzione, i rischi, gli impatti e le opportunità e rendendo i settori dell'energia e dei trasporti più rispettosi del clima e dell'ambiente, più efficienti e competitivi, più intelligenti, più sicuri e più resilienti. Tali settori, infatti, sono al centro dell'economia europea, garantiscono la mobilità di merci e persone nonché la fornitura energetica a tutti i cittadini, ma ad essi può essere anche imputata la parte più ampia di emissioni di gas serra dell'Ue. In considerazione di un impatto ambientale tanto significativo, l'Unione si propone di realizzare un percorso di decarbonizzazione e di digitalizzazione che trasformi entrambi gli ambiti in un'ottica di maggiore sostenibilità, nel più vasto contesto dell'impegno europeo a raccogliere le sfide del cambiamento climatico. Le aree di intervento sono:

- scienze e soluzioni climatiche;
- approvvigionamento energetico;
- sistemi energetici;
- edifici e impianti industriali in transizione energetica;
- competitività industriale nel settore dei trasporti;
- trasporti e mobilità puliti, sicuri e accessibili;
- mobilità intelligente;
- approvvigionamento di energia.

Le attività di questo programma di lavoro contribuiranno a tutti gli orientamenti strategici chiave (OSC) del piano strategico (l'OSC C è quello con il contributo più diretto):

- (A) promuovere un'autonomia strategica aperta guidando lo sviluppo di tecnologie digitali, abilitanti ed emergenti, di settori e catene di valore per accelerare e guidare le transizioni digitali e verdi attraverso tecnologie e innovazioni incentrate sull'uomo;
- (B) Ripristinare gli ecosistemi e la biodiversità in Europa e gestire in modo sostenibile le risorse naturali per garantire la sicurezza alimentare e un ambiente pulito e sano.
- (C) Fare dell'Europa la prima economia circolare, climaticamente neutrale e sostenibile abilitata dal digitale, attraverso la trasformazione dei suoi sistemi di mobilità, energia, costruzione e produzione;
- (D) Creare una società europea più resiliente, inclusiva e democratica, preparata e reattiva alle minacce e alle catastrofi, che affronti le disuguaglianze e fornisca un'assistenza sanitaria di alta qualità, e che metta tutti i cittadini in condizione di agire nelle transizioni verdi e digitali. Il Cluster 5 "Climate, Energy and Mobility" è suddiviso in 6 Destinazioni, le quali, a loro volta, accolgono numerosi inviti a presentare proposte su specifici argomenti. Le 6 Destinazioni sono:

- Destination 1 - Climate sciences and responses for the transformation towards climate neutrality;

- Destination 2 - Cross-sectoral solutions for the climate transition;
- Destination 3 - Sustainable, secure and competitive energy supply;
- Destination 4 - Efficient, sustainable and inclusive energy use;
- Destination 5 - Clean and competitive solutions for all transport modes;
- Destination 6 - Safe, Resilient Transport and Smart Mobility services for passengers and goods.


Al Cluster 5 fanno riferimento 11 Partenariati europei relativi a:

- clima (Driving Urban Transitions to a sustainable future);
- energia (Clean Hydrogen, Built4People, Batteries, Clean Energy Transition);
- mobilità (Transforming Europe's rail system, ATM, Clean Aviation, 2ZERO, CCAM e Zero-emission waterborne transport).

Tali partenariati, posti al servizio degli obiettivi del cluster, faranno da catalizzatori per accelerare la transizione verso un'Europa digitale e climaticamente neutrale e per rendere l'industria europea dei trasporti, dell'energia e dei servizi climatici più resiliente e competitiva.

Al Cluster possono partecipare Università, Centri di Ricerca pubblici e privati, Associazioni, Pubbliche amministrazioni, Industrie ma incoraggia la partecipazione di Piccole e Medie Imprese ad alto valore tecnologico.

I vari inviti a presentare proposte che seguiranno a valere sulle 6 Destinazioni avranno scadenze tra Aprile 2023 e Settembre 2024. Il budget a disposizione del Cluster 5 è di 1648,47 milioni di euro per il 2023 e di 1114,88 milioni di euro per il 2024.



Genya Bilancio integra evoluti strumenti di business intelligence e di collaboration alle classiche funzionalità legate agli adempimenti

Genya

Valore | Semplicità | Innovazione

BILANCIO



ARCA

EVOLUTION

Semplice e modulare,
scegli la soluzione ERP
giusta per la tua azienda

dataprime NEWS



*con **Te** nel lavoro di tutti i giorni*

🌐 www.dataprime.it
✉ info@dataprime.it

📍 Rende (CS)
Via Panagulis, 32/36
Tel 0984 462018

📍 Catanzaro
Viale Magna Grecia, 298
Tel 0961 024370

📍 Reggio Calabria
Via Labocchetta, 7
Tel 0965 890809



IPSOA **QUOTIDIANO**

